

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**

(luglio - settembre 2023)

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-273/23	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Costo netto del servizio universale - Onere di contribuzione a carico degli operatori di telefonia mobile - Costo netto iniquo e meccanismo di ripartizione</p> <p>Interpretazione della direttiva 97/33/CE e della direttiva n. 2002/22/CE, relative al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, nonché dei principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità</p> <p><i>Dubbi (i) sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che estenda agli operatori di telefonia mobile gli obblighi di contribuzione al costo netto del servizio universale indipendentemente dalla verifica della sussistenza di un rapporto di concorrenza o sostituibilità tra gli operatori di telefonia fissa e mobile; (ii) sulla legittimità di un sistema che consenta all'Autorità, in aggiunta o in alternativa al criterio di sostituibilità tra servizi di rete fissa e mobile, l'utilizzo di ulteriori criteri ai fini della verifica dell'iniquità dell'onere.</i></p>

Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-233/23	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Abuso di posizione dominante – Rifiuto di fornitura - Rifiuto di rendere disponibile sulla piattaforma Android Auto l'applicazione che offre servizi connessi alla ricarica delle auto elettriche</p> <p>Interpretazione art. 102 TFUE</p> <p><i>Dubbi: se il requisito dell'indispensabilità del prodotto oggetto di un rifiuto di fornitura ricorre solo nel caso in cui l'input sia indispensabile per l'esercizio di una determinata attività su un mercato vicino, ovvero se sia sufficiente che l'accesso sia indispensabile per un utilizzo più conveniente dei prodotti o servizi offerti dall'impresa richiedente l'accesso: se possa ritenersi abusiva una condotta qualificata in termini di rifiuto di fornitura nel caso in cui, nonostante il mancato accesso al prodotto richiesto l'impresa, già attiva sul mercato, abbia continuato a crescere nel periodo del presunto abuso e altri operatori in concorrenza con l'impresa richiedente l'accesso al prodotto abbiano continuato ad operare sul mercato; se possa qualificarsi come giustificazione oggettiva il rifiuto di concedere l'accesso a un prodotto o servizio inesistente al momento della richiesta ovvero se sia onere dell'Autorità di concorrenza svolgere un'analisi sul tempo necessario ad un'impresa dominante per sviluppare il prodotto o servizio per il quale viene richiesto l'accesso ovvero se sia invece esigibile che l'impresa dominante, stante la responsabilità che assume sul mercato, sia onerata di comunicare al richiedente la tempistica necessaria allo sviluppo del prodotto. Nel caso in cui debba ritenersi che l'impresa dominante sia tenuta a modificare o sviluppare prodotti, se in tale attività debba prendere in considerazione le generali esigenze del mercato o le esigenze della singola impresa richiedente accesso all'input asseritamente indispensabile. Se l'art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che un'autorità di concorrenza è tenuta previamente a definire e individuare il mercato rilevante a valle interessato dall'abuso, e se questo possa essere anche solo potenziale.</i></p>

Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-322/23	ITALIA (Tribunale di Lecce)	<p>Rapporto di lavoro pubblico - Personale docente - Anzianità servizio - Riconoscimento del servizio pre-ruolo - Criteri di computo - Discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato</p> <p>Interpretazione della Direttiva 1999/70/CE- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 (“Principio di non discriminazione”)</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto europeo e con il principio di non discriminazione una normativa nazionale che prevede per il personale docente un computo dell’anzianità pre-ruolo per intero solo per i primi 4 anni di servizio e, per i successivi, una valutazione dei 2/3 ai fini giuridici ed economici e del restante terzo ai soli fini economici e dopo il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio.</i></p> <p><i>Dubbio se ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione il giudice nazionale debba tenere conto della sola anzianità pre-ruolo riconosciuta al momento dell’immissione in servizio o se, al contrario, debba tenersi conto dell’intero complesso normativo riguardante il trattamento della citata anzianità e quindi anche delle norme che prevedono, in periodi successivi all’immissione in ruolo, un recupero totale di anzianità di servizio ai soli fini economici.</i></p>

Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-242/23	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Libertà di prestazione dei servizi - Direttiva qualifiche - Incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini</p> <p>Interpretazione dell'articolo 59, paragrafo 3, della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (come modificata dalla Direttiva 2013/55/[UE]), nonché dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e più in generale dell'articolo 49 T.F.U.E</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che sancisce in via preventiva e generale l'incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini.</i></p> <p><i>Dubbio se l'agente immobiliare possa comunque svolgere anche l'attività di amministratore di condominio salvo il caso in cui non cerchi di vendere/acquistare il fabbricato che amministra, visto che in questo caso si paleserebbe un conflitto di interessi</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</p>

Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-204/23	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Fonti di finanziamento dell'Autorità di vigilanza del settore – Diritti aeroportuali</p> <p>Interpretazione dell'art. 11 della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali e, più nello specifico, i meccanismi di finanziamento delle autorità di vigilanza indipendenti da parte degli Stati membri, che – a norma del citato articolo 11 – possono “comprendere l'imposizione di diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali”</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a-bis), del d.l. 109/2018 (cd. Decreto Genova), nella misura in cui prevede che gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, tra cui ricadono i “vettori aerei”, e per i quali l'Autorità di Regolazione dei Trasporti abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, siano assoggettati all'obbligo di versamento del contributo di funzionamento dell'Autorità</i></p>

Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>